



Documento per la consultazione pubblica

in merito allo schema di decreto ministeriale recante l'attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech e che abroga il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100

I. Introduzione

Contesto e inquadramento normativo

Il FinTech è un fenomeno in crescente espansione che sta portando a significativi mutamenti nella struttura del mercato nonché nelle modalità di prestazione e fruizione dei servizi. Il tema della **finanza digitale** è da tempo all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea, fin dalla *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia in materia di finanza digitale per l'Unione europea*¹. Una delle esigenze rappresentate a livello europeo è quella di definire una **cornice normativa adeguata** a favorire le innovazioni in ambito finanziario, affrontando contestualmente i rischi da esse derivanti. Al fine di consentire che l'applicazione di nuove tecnologie al settore finanziario avvenga in modo ordinato e contribuisca a creare un'economia al servizio delle persone e pronta per le sfide del futuro, sono stati adottati, tra gli altri: il Regolamento (UE) 2022/858 (cd. **DLT Pilot Regime**), applicato in Italia con il Decreto-legge n. 25/2023, convertito in legge 52/2023 - cd. *Decreto Fintech*; il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (cd. **MiCAR**), applicato con decreto legislativo n. 129/2024; il Regolamento (UE) 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (cd. **TFR**), applicato con decreto legislativo n. 204/2024; e il Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale (cd. **DORA**), applicato con decreto legislativo n. 23/2025.

In questo contesto regolamentare di promozione dell'innovazione nel settore finanziario, si inserisce lo schema di decreto in esame che abroga e sostituisce il **Decreto del MEF del 20 aprile 2021, n. 100** (di seguito "*D.M. 100/2021*") in materia di Comitato FinTech e sperimentazione FinTech, con l'obiettivo di **semplificare i requisiti e l'iter di ammissione alla sperimentazione FinTech**.

L'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (di seguito "*decreto-legge n. 34 del 2019*"), ha previsto, al comma 2-bis, lo "*svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati*

¹ COM(2020) 591 final, 24 settembre 2020.

regolamentati". Accanto alla sperimentazione FinTech (cd. **sandbox regolamentare**), il decreto-legge n. 34 del 2019 ha formalmente istituito il **Comitato FinTech**² (di seguito il "Comitato"), presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori con le istituzioni e con le Autorità (comma 2-octies).

Con il D.M. 100/2021, si è data attuazione alla richiamata normativa primaria, disciplinando nel dettaglio l'articolazione e il funzionamento del Comitato e della sperimentazione FinTech. Inserendosi in questo contesto di promozione del FinTech e, sulla scorta anche dell'esperienza di altri Paesi, il D.M. 100/2021 detta le **condizioni** e le **modalità di svolgimento della sperimentazione** di attività FinTech in Italia, al fine di consentire agli operatori FinTech di testare prodotti, servizi e processi innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo in collaborazione con le tre principali Autorità di vigilanza del sistema finanziario (Banca d'Italia, Consob e Ivass).

La sperimentazione FinTech, come delineata dal D.M. 100/2021, assolve ad una **duplice funzione**: da un lato consente agli operatori FinTech di **testare** determinate attività di tecno-finanza nella **sandbox regolamentare**, godendo eventualmente, per un periodo transitorio, di un regime semplificato, dall'altro diventa l'occasione per il regolatore e le Autorità di vigilanza di **osservare e monitorare** da vicino i fenomeni innovativi, anche al fine di individuare le eventuali modifiche da apportare al quadro regolatorio per favorire l'innovazione e prevenire e mitigare i rischi connessi all'utilizzo di tecnologie avanzate.

Risultati della sandbox regolamentare e problematiche riscontrate

Dall'entrata in vigore del D.M. 100/2021, le Autorità di vigilanza competenti per la gestione della **sandbox regolamentare** hanno fissato **due finestre temporali**³ per l'ammissione alla sperimentazione, rispettivamente dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022, e dal 3 novembre al 5 dicembre 2023. Nel corso della **prima finestra temporale** è stato registrato un buon livello di

² Il Comitato FinTech è incardinato presso il Dipartimento del Tesoro, quale cabina interistituzionale con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e attuare le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori con le istituzioni e con le Autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia delle entrate. Un Comitato di coordinamento per il FinTech era stato già istituito presso il MEF con Protocollo di intesa del 17 marzo 2018.

³ Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento, "le Autorità di vigilanza possono concordemente fissare finestre temporali, dandone comunicazione al Comitato, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali sono presentate le richieste di ammissione alla sperimentazione e il numero di domande che possono essere ammesse alla sperimentazione presso ciascuna Autorità di vigilanza nelle singole finestre temporali. Le finestre temporali possono essere riservate a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione.". In entrambe le finestre temporali non sono state previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica delle richieste ammissibili, che sono state presentate attraverso i canali informatici messi a disposizione sul sito web di ciascuna Autorità. Inoltre, le Autorità di vigilanza hanno messo a disposizione, nei rispettivi siti internet, delle guide pratiche e dei formulari utili per presentare le richieste di ammissione alla sperimentazione.

interesse del mercato, con un totale di **52 richieste di ammissione** alla sperimentazione, e **16 progetti complessivamente ammessi**⁴.

Nell'ambito della **seconda finestra temporale** è pervenuto un numero significativamente inferiore di richieste di ammissione alla sperimentazione (**10 domande complessive**, a fronte di un totale di **3 progetti ammessi**)⁵.

Come rilevato dalle Autorità di vigilanza, ciò dipenderebbe, in parte, da una **fisiologica riduzione** dell'interesse verso tale tipo di strumento, osservata anche in altri paesi come Regno Unito e Spagna, in parte dalla **complessità** del procedimento di ammissione alla *sandbox*, nonché dalla **gravosità di alcuni oneri documentali** a carico dei proponenti.

Accogliendo l'esigenza, rappresentata dalle Autorità e dai partecipanti alle finestre, di valutare una revisione del D.M. 100/2021 e di semplificare il funzionamento della *sandbox*, nell'ambito del Comitato FinTech è stato istituito a tal fine un tavolo tecnico con le stesse Autorità di vigilanza. Il lavoro del tavolo è stato informato anche dalle evidenze raccolte in una serie di **audizioni** svolte nel corso del 2024, con associazioni di categoria del mondo bancario-finanziario e degli operatori del settore FinTech, con il Tesoro spagnolo con riferimento ai lavori di revisione della *sandbox* regolamentare spagnola, e, infine, con l'accademia, con l'obiettivo di cogliere appieno le criticità riscontrate dal mercato nell'accesso alla *sandbox* e approfondire le esperienze estere in materia.

Anche all'esito di tali interlocuzioni, il tavolo ha elaborato **lo schema di Regolamento in esame**, che si sottopone a pubblica consultazione (**Allegato 1**), in una logica di semplificazione del processo di selezione e accesso alla sperimentazione. Lo schema di Regolamento è stato, inoltre, sottoposto alle valutazioni del Comitato FinTech, con esito positivo. Il nuovo Regolamento andrà a sostituire il D.M. 100/2021, che verrà conseguentemente abrogato.

II. Il nuovo schema di Regolamento

Capo I – Comitato FinTech

Lo schema di Regolamento in esame mantiene pressoché invariata la composizione, le attribuzioni e il funzionamento operativo del Comitato FinTech, come già disciplinato dal D.M. 100/2021. Le modifiche al citato Decreto riguardano, invece, le definizioni e il Capo dedicato alla disciplina della sperimentazione FinTech.

Si evidenzia, a tal fine, come il **catalogo delle definizioni** sia stato notevolmente arricchito. I principali interventi riguardano sia l'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento, che quello oggettivo. Rispetto al primo è stata introdotta la definizione di **"operatore FinTech"** (articolo 1,

⁴ In particolare, le domande sono state così ripartite: i) 6 domande di ammissione per l'Ivass, di cui 3 domande accolte e ammesse alla sperimentazione; ii) 14 per la Consob, di cui nessuna ammessa alla sperimentazione per mancanza di uno o più requisiti previsti dalla normativa *sandbox* o per mancanza di un adeguato quadro normativo di riferimento; iii) 32 per la Banca d'Italia, di cui 13 istanze ammesse alla sperimentazione. Per maggiori dettagli sul numero e sulla tipologia dei progetti ammessi si rinvia alla Relazione annuale sulle attività del Comitato Fintech (https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/sistema_bancario/Relazione-annuale-sulle-attivita-del-Comitato-FinTech-2022.pdf).

⁵ 2 progetti di competenza Ivass e 1 di competenza Banca d'Italia.

comma 1, lett. e)), per delineare le caratteristiche dei soggetti che possono richiedere l'ammissione alla sperimentazione.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento, è stata delineata la nozione di "**sperimentazione FinTech**" (articolo 1, comma 1, lettera f)), poi declinata in tre fattispecie distinte in base al grado di coinvolgimento degli utenti finali e di interazione con il mercato di riferimento:

- la **sperimentazione in ambiente reale**; si tratta della tipologia più complessa di sperimentazione, per cui l'attività che si intende testare è svolta nel mercato di riferimento e con il coinvolgimento degli utenti finali;
- la **sperimentazione in ambiente predefinito**; è una forma mediamente complessa di sperimentazione, condotta al di fuori del mercato di riferimento ma col coinvolgimento di utenti finali legati da rapporti preesistenti di dipendenza o collaborazione con il soggetto richiedente o con i soggetti che partecipino alla sperimentazione in qualità di partner (es., *family and friends*);
- la **sperimentazione in ambiente simulato**; è la forma di sperimentazione più semplice, condotta fuori dal mercato di riferimento e senza il coinvolgimento di utenti finali, per cui sono previsti oneri documentali semplificati.

La distinzione tra queste tre tipologie di sperimentazione è funzionale alla differenziazione, in un'ottica di semplificazione, della disciplina applicabile a ciascuna categoria, anche con riferimento agli oneri documentali che sono proporzionali al rispettivo grado di complessità di ciascuna tipologia di sperimentazione (cfr. **Capo II e III**, di cui si tratterà di seguito).

Capo II – La sperimentazione FinTech

Il **Capo II** del Regolamento contiene le disposizioni relative alla sperimentazione FinTech.

Nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli oneri per i proponenti, le principali modifiche di questo Capo riguardano l'ambito di applicazione e i presupposti per l'ammissibilità; si è intervenuti anche sotto il profilo delle interlocuzioni informali per valorizzare il ruolo delle autorità non finanziarie.

L'**ambito di applicazione** (articolo 5) viene notevolmente semplificato. Nella versione proposta l'ammissione alla sperimentazione può essere richiesta da:

i) un **operatore FinTech**, come definito all'articolo 1, comma 1, lett. e). Si evidenzia come, nell'ottica della rimozione degli ostacoli all'accesso alla sperimentazione, gli operatori FinTech potranno presentare richiesta di ammissione alla sperimentazione e, quindi partecipare alla stessa, anche in assenza di una *partnership* con un intermediario tradizionale, che era, invece, un presupposto ai fini dell'ammissione ai sensi del D.M. 100/2021. Ove necessario l'affiancamento di un soggetto autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa, il nome del partner potrà essere comunicato dopo l'ammissione. Si esclude, inoltre, l'impegno, previsto dal citato Decreto per gli operatori FinTech che sperimentavano attività rientranti in un caso di esclusione previsto per legge, di richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione, in caso di esito positivo della sperimentazione;

ii) un **soggetto vigilato o regolamentato** da Banca d'Italia, Consob o Ivass.

Nell'ottica di semplificare l'accesso alla sperimentazione, **i requisiti dei soggetti richiedenti** sono stati diversamente declinati all'articolo 7 a seconda della tipologia di sperimentazione, limitando l'onere di produzione documentale per le sperimentazioni meno complesse (ovverosia quelle in ambiente predefinito o simulato)⁶.

In merito ai **presupposti per l'ammissibilità** (articolo 6) si è intervenuti nell'ottica di meglio definire questi criteri sulla base delle evidenze emerse nelle finestre di sperimentazione e adattarli alle tre diverse tipologie di sperimentazione FinTech.

Con riferimento al presupposto dell'**innovatività**, la nuova formulazione è volta a precisare che possono essere testati all'interno della *sandbox* servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che fanno leva su elementi di innovazione tecnologica e che si differenziano dall'offerta presente sul mercato di riferimento nazionale.

All'articolo 6, inoltre, sono ridefiniti anche i presupposti di **maturità** e **sostenibilità economica** del progetto in funzione della natura della sperimentazione. In particolare:

- la maturità è valutata anche in considerazione della **natura della sperimentazione** prospettata; in ogni caso lo stato di sviluppo del progetto dovrà essere **sufficientemente avanzato** da consentire un avvio della sperimentazione ad esito della fase di valutazione⁷;
- la nozione di sostenibilità economica del progetto è stata semplificata nell'ottica di evitare complesse valutazioni prospettiche da parte degli operatori. Inoltre, il presupposto in esame è valorizzato per le sole sperimentazioni in ambiente reale e in ambiente predefinito, considerato il grado di coinvolgimento degli utenti finali e l'impatto sul mercato di riferimento⁸. Nella sperimentazione in ambiente simulato, infatti, la prova della sostenibilità economica del progetto rappresenta un onere non necessario a fronte di una sperimentazione condotta fuori dal mercato di riferimento e senza il coinvolgimento di utenti finali.

Considerata l'importanza dello strumento per indirizzare meglio gli operatori e guidarli nella preparazione delle eventuali richieste di sperimentazione, è stato valorizzato l'accesso alle **interlocuzioni informali con le autorità di vigilanza** (articolo 8), rafforzando il coinvolgimento delle **altre autorità di settore** che compongono il Comitato, come definite all'articolo 1, comma 1, lett. c), che potranno essere coinvolte su richiesta dell'operatore interessato o, in mancanza, su iniziativa dell'autorità contattata per prima, fin dalla fase dell'interlocuzione informale.

Capo III – Le fasi della sperimentazione FinTech

Il **Capo III** disciplina le varie fasi della sperimentazione FinTech e si articola in **tre Sezioni**: *i)* valutazione e selezione dei progetti da ammettere alla sperimentazione; *ii)* sperimentazione e monitoraggio; *iii)* conclusione della sperimentazione.

Sezione I - Valutazione e selezione dei progetti da ammettere alla sperimentazione

⁶ A titolo esemplificativo, la causa di esclusione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) è stata limitata alle sole sperimentazioni in ambiente reale o predefinito.

⁷ Cfr. articolo 6, comma 1, lettera c).

⁸ Cfr. articolo 6, comma 1, lettera d).

La **Sezione I** disciplina le modalità operative di presentazione della domanda di ammissione alla *sandbox*, oltre a dettagliare l'onere documentale a carico dei proponenti e le modalità di valutazione della domanda di ammissione da parte dell'autorità di vigilanza competente.

Con riferimento alla **presentazione della richiesta**, l'articolo 9, comma 1, tiene conto della natura dell'attività e del soggetto richiedente (operatore FinTech o soggetto già vigilato) per l'individuazione dell'autorità di vigilanza competente. Pertanto: i) per gli operatori FinTech, l'autorità di vigilanza competente si individua in relazione alla natura dell'attività per cui si richiede l'ammissione alla sperimentazione; ii) per gli operatori già vigilati, la richiesta di ammissione alla *sandbox* dovrà essere presentata all'autorità competente per la vigilanza o la regolamentazione, ovvero, per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operanti in Italia in libera prestazione di servizi, all'autorità che sarebbe competente per la vigilanza in relazione all'attività per cui il soggetto richiede l'ammissione alla sperimentazione.

Nello stesso articolo 9, poi, si interviene sulle **modalità e tempistiche di presentazione delle istanze** di ammissione alla *sandbox*. Si introduce la possibilità di presentare le richieste di ammissione in qualsiasi momento dell'anno (comma 2) (modalità c.d. *rolling*). In alternativa a questo modello e nell'ottica di meglio organizzare e distribuire le attività di sperimentazione, il comma 3 conferma il potere delle autorità di vigilanza di fissare un **calendario annuale di finestre temporali** di durata predefinita (commi 3 e 4), all'interno delle quali è possibile presentare domanda di ammissione alla *sandbox*. Nel fissare il calendario di finestre temporali le autorità possono:

- stabilire un **limite al numero di domande** che possono essere ammesse per ciascuna autorità nelle singole finestre, in linea con quanto attualmente previsto. Tale limitazione tiene conto delle esigenze organizzative di ciascuna autorità e, pertanto, il limite al numero di domande ammissibili potrà essere differente a seconda dell'autorità. Per il caso in cui le richieste di ammissione alla sperimentazione pervenute e valutate favorevolmente eccedano il numero fissato, l'**articolo 11, comma 8** rimette all'autorità di vigilanza competente l'individuazione delle modalità di selezione dei progetti ammissibili;
- riservare le finestre temporali ad una o più delle tipologie particolari di sperimentazione (in ambiente reale, in ambiente predefinito o in ambiente simulato), oppure a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione o rispetto ai quali sussista un interesse di vigilanza specifico (cd. **finestra temporale tematica**).

Entro il **31 gennaio di ogni anno** le autorità comunicano al pubblico le modalità di svolgimento della sperimentazione (comma 5) avendo cura di chiarire se la richiesta potrà essere presentata su base **rolling** o secondo **finestre temporali**. In quest'ultimo caso la comunicazione precisa, ove presenti, eventuali limitazioni al numero massimo di domande ammissibili per ciascuna autorità, o se trattasi di finestre tematiche.

Si evidenzia che la possibilità per le autorità di vigilanza di fissare concordemente il calendario di finestre temporali, non esclude che le stesse autorità possano definire, in via autonoma, delle finestre tematiche, ferma restando la necessità di una comunicazione congiunta del calendario entro le tempistiche fissate dal nuovo Regolamento.

L'**articolo 10** riporta una forte semplificazione del contenuto della richiesta di ammissione e dell'**onere documentale** a carico dei proponenti, che viene reso **più proporzionale** alla tipologia di sperimentazione. In particolare, nel primo comma sono declinati gli elementi che dovranno essere

indicati in tutte le tipologie di sperimentazione. Si evidenzia, in particolare, che la possibilità di richiedere una **deroga** è ora limitata alle sole sperimentazioni in ambiente reale in quanto essa presuppone che la sperimentazione abbia una rilevanza nei confronti degli utenti finali e che si svolga nel mercato di riferimento⁹. Nel caso di una tipologia di sperimentazione in ambiente predefinito o simulato, lo svolgimento di attività su base non professionale e non nei confronti del pubblico, nel primo caso, o di mero sviluppo di attività che sono condotte fuori dal contesto di riferimento, nel secondo caso, di fatto esclude a priori la rilevanza della deroga stessa. Pertanto, anche sulla base delle caratteristiche delle nuove tre tipologie di sperimentazione, il riferimento alla deroga è stato espunto dall'elenco del contenuto generale della richiesta di ammissione. L'ipotesi della sperimentazione in deroga resta comunque possibile per le sperimentazioni in ambiente reale, di cui si dirà di seguito.

Sono previsti **oneri documentali ulteriori** rispetto a quanto previsto al comma 1, solo con riferimento a:

- la **sperimentazione in ambiente reale** (comma 2), per cui, posta la complessità del modello di sperimentazione, si lasciano sostanzialmente invariati i presidi già prescritti dal Decreto 100/2021 a tutela del mercato di riferimento (ad esempio, l'indicazione e la valutazione dei potenziali rischi e la specifica indicazione dei presidi) e degli utenti finali (ad esempio, la descrizione degli specifici strumenti approntati, ivi inclusi oneri informativi, meccanismi di raccolta consapevole del consenso degli utenti, diritto di recesso, etc.). La sperimentazione in ambiente reale comprende, poi, la cd. **sperimentazione in deroga**¹⁰. Pertanto, tra gli eventuali elementi da indicare nella richiesta di ammissione, la lettera d) del comma 2 include l'indicazione della deroga totale o parziale agli orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza;
- la **sperimentazione in ambiente predefinito** (comma 3) in cui, visto il coinvolgimento della figura del cd. **cointeressato**¹¹, si richiede una descrizione del numero e della natura degli utenti finali legati da rapporti preesistenti di dipendenza o collaborazione con il soggetto richiedente o dei soggetti che partecipino alla sperimentazione in qualità di partner. Alla richiesta di ammissione dovrà essere allegata anche la dichiarazione che attesti la consapevolezza dei cointeressati di essere coinvolti nella sperimentazione come utenti finali. Si fa salva la possibilità per il richiedente di individuare tali categorie di soggetti e allegare la relativa dichiarazione in un momento successivo rispetto alla presentazione della richiesta, purché prima dell'avvio della sperimentazione. Pur trattandosi di una richiesta documentale aggiuntiva, si evidenzia come la stessa sia assistita dal beneficio di partecipare alla sperimentazione usufruendo di un regime semplificato.

⁹ Nell'impostazione del D.M. 100/2021, all'articolo 10, comma 1, lett. c) si prevede che: "l'indicazione, se del caso, degli orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 14 e delle ragioni per le quali si chiede la deroga;"

¹⁰ Cfr. articolo 1, comma 1, lett. i).

¹¹ Cfr. articolo 1, comma 1, lett. n).

A fronte della semplificazione documentale, resta comunque ferma la possibilità per le autorità di vigilanza competenti di individuare, per tutte le tipologie di sperimentazione, elementi o documenti necessari o utili alla valutazione dei progetti, ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 1 (comma 6).

L'articolo introduce, al **comma 7**, la possibilità di dispensare eventualmente il richiedente dalla produzione di uno o più documenti previsti dall'articolo 10, ove il progetto oggetto della richiesta sia stato già ammesso a partecipare ad altre iniziative di facilitazione all'innovazione al fine di tener conto delle **informazioni già in possesso delle autorità di vigilanza**.

La fase successiva alla presentazione dell'istanza è la **valutazione dei progetti** da parte dell'autorità di vigilanza competente. L'**articolo 11**, oltre ai criteri generali della completezza e dell'ammissibilità per tutte le tipologie di sperimentazione, declina in modo più stringente la valutazione per le sperimentazioni in ambiente reale (comma 2).

L'articolo 11, inoltre, porta una importante semplificazione rispetto alla disciplina contenuta all'articolo 12 del D.M. 100/2021, superando il complesso modello di **dialogo tra le autorità di vigilanza e le altre autorità del Comitato FinTech**. In particolare, **viene meno l'invio della relazione istruttoria**¹², che rappresenta un onere amministrativo che determina un allungamento della durata del procedimento senza apportare reali benefici in termini di coinvolgimento delle autorità del Comitato FinTech. In compenso, si **valorizza lo scambio informativo sostanziale tra autorità**: il **comma 4**, infatti, riconosce la possibilità per l'autorità di vigilanza competente di consultare singole autorità o amministrazioni che fanno parte del Comitato, ivi compresa la possibilità di richiedere un parere non vincolante. Questa previsione garantisce una più agile modalità di coinvolgimento dei soggetti partecipanti al Comitato Fintech, anche favorendo forme di cooperazione informale tra amministrazioni a beneficio dei soggetti richiedenti.

La fase di valutazione dei progetti ha una **durata** modulata a seconda della tipologia e della complessità della sperimentazione. Pertanto, il comma 6 prevede che essa si concluda:

- entro **60 giorni**, per le **sperimentazioni in ambiente reale**;
- entro **45 giorni** per le **sperimentazioni in ambiente predefinito**;
- entro **30 giorni** per le **sperimentazioni in ambiente simulato**.

La **decorrenza dei termini** è disciplinata secondo una regola generale e due eccezioni particolari. Al livello generale, in linea con l'impostazione prevista dal Decreto 100/2021, i termini decorrono dalla **scadenza del termine per la presentazione delle richieste** in caso di finestre temporali, ovvero, in mancanza di finestre, dal **giorno della presentazione della richiesta** (comma 7). Questo criterio generale è soggetto a due potenziali eccezioni: *i)* qualora la richiesta indichi che l'attività rientra nella **competenza di più autorità di vigilanza**, i termini per la durata della valutazione dei progetti decorrono dalla comunicazione in cui le autorità indicate quali competenti individuano, sulla base della ripartizione di competenze vigente, la competenza prevalente (comma 5); *ii)* nel caso in cui non siano individuate finestre temporali, per esigenze organizzative è rimessa all'autorità di vigilanza competente la **possibilità di differire la data di avvio della fase di valutazione** di un termine non superiore a 45 giorni, dandone comunicazione al richiedente (comma 9).

¹² Cfr. articolo 12, commi 3, 4 e 5, D.M. 100/2021.

Come anche nel D.M. 100/2021, le autorità di vigilanza competenti possono chiedere delle **integrazioni documentali** al richiedente (comma 3). Tali richieste, tuttavia:

- **interrompono il termine** di conclusione della fase di valutazione per le sole **sperimentazioni in ambiente reale**. Il termine inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti;
- **sospendono il termine** di conclusione della fase di valutazione nel caso di **sperimentazione in ambiente predefinito** e di **sperimentazione in ambiente simulato**. Il termine riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.

Una **ulteriore ipotesi di sospensione dei termini di valutazione** ricorre nell'ipotesi di richiesta di parere ad un'altra autorità o amministrazione che compone il Comitato FinTech (comma 4).

L'**esito** delle valutazioni è comunicato secondo quanto previsto all'**articolo 12**, sia ai richiedenti che alla segreteria tecnica del Comitato. Nella comunicazione al Comitato, l'autorità di vigilanza competente indica altresì quali autorità del Comitato FinTech ritiene di coinvolgere su specifici profili dei progetti ammessi, ai fini della partecipazione di tali autorità alle riunioni di monitoraggio (comma 7). La segreteria tecnica del Comitato Fintech inoltra gli atti di ammissione a tutti i membri del Comitato FinTech, ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali profili di interesse.

I progetti ammessi alla sperimentazione sono indicati nel **registro**, tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato e pubblicato sulla pagina web del Comitato stesso (**articolo 13**).

Sezione II – Sperimentazione e monitoraggio

La **Sezione II** contiene disposizioni in tema di differimento dell'avvio della sperimentazione, monitoraggio, durata, proroga e revoca della sperimentazione.

Dall'esperienza maturata nelle precedenti finestre temporali è emerso che il momento della formale ammissione alla sperimentazione può non coincidere con l'effettivo avvio della stessa. In particolare, l'operatore potrebbe avere necessità di un certo lasso di tempo per finalizzare attività preliminari alla sperimentazione (ivi incluse, ad esempio, l'operatività delle soluzioni tecnologiche da sperimentare). Di qui, l'introduzione di maggiore flessibilità permettendo all'operatore ammesso alla sperimentazione di richiedere il **differimento dell'avvio della sperimentazione** per un periodo massimo di 3 mesi (articolo 14, comma 1).

La **fase del monitoraggio** è diretta dall'autorità di vigilanza competente (articolo 14, comma 2). Tuttavia, è **rafforzato il ruolo delle altre autorità del Comitato FinTech** che partecipano al monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 7, ovvero su loro richiesta o su invito dell'autorità di vigilanza competente qualora emergano nel corso del monitoraggio profili di interesse con riferimento ai progetti ammessi.

L'**articolo 15** dispone che la sperimentazione abbia una **durata massima** di:

- **18 mesi** per le **sperimentazioni in ambiente reale** e **in ambiente predefinito**. Qualora l'ammissione alla sperimentazione sia inizialmente avvenuta per un periodo inferiore ai 18 mesi, è prevista la possibilità di **proroga**, dietro richiesta motivata del richiedente e qualora sussistano l'interesse alla prosecuzione (articolo 15, commi 2 e 3);

- **6 mesi** per le **sperimentazioni in ambiente simulato**. Tenuto conto della minore complessità operativa, oltre alla minore durata per questa tipologia di sperimentazione non è ammessa proroga. È tuttavia previsto lo strumento della **conversione** (articolo 15, comma 5) **della sperimentazione da ambiente simulato a ambiente predefinito**, che rappresenta una innovazione rispetto al passato. Infatti, se in corso di monitoraggio subentra l'interesse di convertire la sperimentazione, coinvolgendo utenti finali legati da rapporti preesistenti, il soggetto interessato può trasmettere all'autorità competente la documentazione integrativa necessaria per l'ammissione alla sperimentazione in ambiente predefinito (articolo 10, comma 3), comprovante che la sperimentazione risulta nel complesso sufficientemente definita sotto il profilo delle risorse economiche, finanziarie e organizzative necessarie ex articolo 6, comma 1, lettera d), anche ove non sia più disponibile la relativa finestra.

Per quanto concerne la **revoca**, le ipotesi descritte all'articolo 16 ripropongono quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 100/2021.

Sezione III – Conclusione della sperimentazione

La **Sezione III** descrive il termine della sperimentazione e il regime linguistico della stessa.

L'**articolo 17** contiene disposizioni sul **termine della sperimentazione**, per una ordinata chiusura e uscita dalla *sandbox*. In particolare, per le sperimentazioni in ambiente reale, è previsto che il soggetto ammesso comunichi al pubblico il termine della sperimentazione e che informi gli utenti finali delle operazioni necessarie per l'ordinata chiusura dei rapporti in essere almeno 15 giorni prima del termine della sperimentazione stessa. Simili oneri informativi sono declinati anche nel caso di proroga della sperimentazione in ambiente reale (articolo 17, comma 9).

In generale, si conferma la connessione tra lo strumento della *sandbox* e la segnalazione di **eventuali modifiche regolamentari** ritenute necessarie da parte delle autorità di vigilanza competenti (articolo 17, comma 2).

Nel caso della **sperimentazione relativa a attività che rientrano nella nozione di servizi di investimento**¹³, ove le attività di sperimentazione abbiano dato esito positivo, il soggetto che intenda continuare nello svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività può sottoporre all'autorità, oltre al resoconto sulla sperimentazione, anche l'istanza per l'autorizzazione o iscrizione, in linea con quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dal Decreto Fintech.

L'articolo 17 mantiene inalterate: *i*) le **relazioni finali sulle attività di sperimentazione**, da trasmettere al Comitato FinTech avendo cura di evidenziare l'opportunità di eventuali modifiche normative (comma 7); *ii*) le **relazioni annuali** delle autorità ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*septies* del decreto-legge n. 34 del 2019, che sono trasmesse alla segreteria tecnica del Comitato e fungono da base per l'esercizio delle previsioni di cui all'articolo 3 commi 2 e 3.

¹³ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera j), si tratta, insieme alla sperimentazione in deroga, di una *species* particolare del *genus* "sperimentazione in ambiente reale".

L'**articolo 18** chiarisce il regime linguistico della sperimentazione. In particolare, la documentazione da predisporre per l'ammissione alla sperimentazione o per l'interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti, è presentata in lingua italiana o, se preferita dal richiedente, inglese. Si fa salvo il requisito per cui la domanda di ammissione va presentata in ogni caso in lingua italiana, in linea con quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 482 del 1999.

Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

Il **Capo IV** detta le disposizioni transitorie e finali, ivi inclusa la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, come anticipato sopra (*cf. § I*) l'articolo 20 sancisce espressamente **l'abrogazione del D.M. 100/2021**, fermo restando che quest'ultimo continuerà ad applicarsi alle attività di sperimentazione eventualmente in corso e fino al loro termine. Inoltre, si precisa che le nuove previsioni relative al calendario delle finestre temporali (*cf. articolo 9, commi 2 e 3*) si applicano a partire dal 2026. Per l'anno 2025 le autorità possono stabilire un calendario di finestre temporali dandone comunicazione al Comitato FinTech e al pubblico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale previsione presuppone la pubblicazione del nuovo Regolamento entro il corrente anno e potrebbe essere soggetta a modifiche a seconda delle tempistiche dell'iter di adozione.

Si prevede, infine, che contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di ammissione, di valutazione dei progetti e di comunicazione del relativo esito, di svolgimento del monitoraggio e di comunicazione dell'esito della sperimentazione, possano essere ulteriormente specificati dalle autorità di vigilanza.

II. Partecipazione alla consultazione ed invio dei contributi

Al fine di garantire di procedere in modo tempestivo nell'iter di adozione delle modifiche sopra brevemente descritte e nella consapevolezza dell'importanza del confronto con il settore FinTech, si è ritenuto di predisporre e porre in consultazione l'allegato schema di regolamento, elaborato dal Dipartimento del Tesoro, all'esito del confronto tecnico con le Autorità di vigilanza e sentito il Comitato FinTech.

La consultazione è aperta e pubblica.

Tutti i soggetti interessati sono chiamati ad inviare le proprie osservazioni in merito al testo entro e non oltre **il 16 maggio 2025** via mail all'indirizzo dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it.

Eventuali domande o richieste potranno essere inviate ai riferimenti di cui sopra.